

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Modificazione del 20 giugno 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 1985 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1974 ²⁾ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Le disposizioni della legge federale concernente la gestione finanziaria della Confederazione inerenti alle aggiunte al bilancio di previsione sono applicabili per analogia.

Art. 2a Eccezione

Il Consiglio federale, in caso di afflusso straordinario di persone in cerca d'asilo, è autorizzato ad assumere, a titolo temporaneo, personale supplementare per la trattazione delle domande d'asilo. I posti supplementari devono essere approvati dall'Assemblea federale nell'ambito del preventivo per l'anno seguente; se l'approvazione è rifiutata, devono essere compensati o soppressi entro la fine dell'anno successivo all'assunzione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1986 I 1

²⁾ RS 611.01

Consiglio nazionale, 20 giugno 1986

Il presidente: Bundi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1986

Il presidente: Gerber

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 1° luglio 1986 ¹⁾

Termine di referendum: 29 settembre 1986

¹⁾ FF 1986 II 502

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Modificazione del 20 giugno 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1986
Date	
Data	
Seite	502-503
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 103

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.